

Ai sensi dell'articolo 22a della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n.82/15, 118/15 e 31/2020) il Comando della protezione civile della Repubblica della Croazia, il giorno 19 marzo 2020 emana la

D E L I B E R A

sul divieto temporaneo di passaggio dei valichi di frontiera della Repubblica di Croazia

I.

Con la presente Delibera, per tutelare la popolazione della Repubblica di Croazia dalla malattia infettiva COVID- si vieta temporaneamente, ossia si limita il passaggio delle persone attraverso tutti i valichi di frontiera della Repubblica di Croazia.

Ai cittadini croati sarà data la possibilità di rimpatriare in Croazia, ossia di recarsi nei paesi dove lavorano e soggiornano con tutte le raccomandazioni e indicazioni dell'Istituto croato per la sanità pubblica nel testo a seguire: (HZJZ).

Sarà possibile il rientro in patria dei cittadini dei paesi membri dell'Unione europea , ossia dei paesi membri dell'area di Shenghen e dei paesi membri associati al territorio di Shengen e ai membri delle loro famiglie, dei cittadini di paesi terzi e persone che hanno un permesso di soggiorno a lungo termine in base alla Direttiva del Consiglio 2003/109UE del 25 aprile 2003, sullo status dei cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno a lungo termine e persone che hanno diritto di soggiorno ai sensi di altre direttive dell'UE o diritto nazionale o che hanno visti nazionali a lunga durata.

L'interesse della Repubblica di Croazia riguardante l'entrata nella Repubblica di Croazia delle persone di cui al paragrafo 3 e del presente punto, viene confermato dai capi dei ministeri in conformità all'ambito, in casi eccezionali. A queste persone si applicano obbligatoriamente le misure e le indicazioni che ha emanato il HZJZ.

II.

Le eccezioni di questa Delibera si riferiscono a:

- Operatori, ricercatori e collaboratori sanitari, esperti per l'assistenza degli anziani che richiedono cura medica immediata
- Lavoratori transfrontalieri
- Trasportatori di merci e altro personale per i trasporti, nella misura in cui è necessario
- Corpo diplomatico, agenti di polizia che svolgono il loro lavoro, servizi e team della Protezione civile, personale di organizzazioni internazionali e personale militare, internazionale nell'espletamento delle loro funzioni

¹ Con i cittadini del Regno Unito fino al 2020 si procederà come con i cittadini dell'UE

- **Passeggeri in transito**

Alle eccezioni elencate, si applicano le indicazioni e le misure del HZJZ.

III.

La presente Delibera sarà pubblicata sulle pagine web della Direzione della protezione civile.

IV.

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e si applica per 30 giorni.

SIG.AMM.:810-06/20-01/7

N.PROT.: 511-01-300-20-2

Zagabria, 19 marzo 2020

**Il Capo del Comando
Vicepresidente del Governo
e Ministro degli affari interni
Dott. Sc. Davor Božinović**